

BGer 9C_445/2022 vom 27. September 2023

Bundesgericht, 2023-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_445_2022

FR: TF 9C_445/2022 du 27 septembre 2023

IT: TF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 e 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

L'oggetto del contendere concerne il diritto di A. _____ a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità nel quadro della nuova domanda di prestazioni inoltrata nell'aprile 2018. Considerate le conclusioni e le motivazioni del ricorrente, è segnatamente litigiosa la valutazione economica alla base della pretesa rendita d'invalidità del 50% a far tempo da giugno 2021. Non è più litigiosa la questione valetudinaria e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa: il ricorrente presenta una capacità lavorativa residua del 70% da marzo 2018 e del 60% da giugno 2020 nell'attività svolta da ultimo di commerciante d'automobili usate e in attività adeguate.

E. 2.2

Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), la valutazione delle conseguenze economiche, in particolare la determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI ; DTF 143 V 295 consid. 2), la nozione di reddito da valido (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2) e quella da invalido sulla base dei dati di cui alla Rilevazione svizzera della struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (RSS; DTF 129 V 472 consid. 4.2.1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, aggiungendo che le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione delle tabelle di cui alla RSS, sono questioni di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3).

E. 2.3

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della LAI (cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). La decisione dell'UAI qui

contestata è stata emessa il 17 novembre 2021, ovvero prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (fra molte cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 e 129 V 354 consid. 1 con riferimenti), le disposizioni della LAI e quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) così come la LPGA sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Si rileva che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).

E. 2.4.1

Nel caso in esame si tratta della quinta richiesta di prestazioni AI, dopo che le precedenti quattro erano state tutte respinte (la prima domanda del 1995 negata per l'assenza del pagamento dei necessari contributi AVS/AI, la seconda del 1998, la terza del 2005 e la quarta del 2015 respinte per un grado insufficiente d'invalidità).

E. 2.4.2

L' art. 17 cpv. 1 LPGA è applicabile per analogia anche in caso di nuova domanda successiva al rifiuto di una rendita per insufficienza del grado d'invalidità (9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2 con riferimenti). Nel caso in rassegna è incontestato che vi è un motivo di revisione poiché quando è stata respinta la quarta domanda di prestazioni l'inabilità lavorativa era del 20% nell'attività abituale e dello 0% in attività adeguate allo stato di salute, mentre questa inabilità è del 30% da marzo 2018 e del 40% da giugno 2020 sia nell'attività abituale che in quelle adeguate.

E. 3.1

Per quanto attiene al reddito da valido il Tribunale cantonale ha accertato che già in tre precedenti occasioni l'UAI aveva ritenuto determinante il reddito percepito nell'attività di commerciante di autoveicoli usati, esercitata da ultimo fino al 10 marzo 2005 presso la ditta B._____ di Bellinzona, intestata all'allora moglie. Questo reddito era stato confermato con sue sentenze cresciute in giudicato, pertanto la valutazione economica operata dall'amministrazione poteva essere seguita.

E. 3.2

Il ricorrente contesta dapprima che nell'ambito del nuovo esame si sia vincolati dalle precedenti valutazioni. In seguito non condivide che il reddito da valido sia determinato sulla base di quello esercitato da ultimo nel 2005 presso la ditta B._____, in considerazione del fatto che tale impiego non esiste più. Inoltre, dal 2011 egli ha divorziato dalla moglie, sua datrice di lavoro.

E. 4.1

Il ricorrente merita tutela quando evidenzia che, se i fatti che giustificano il diritto alla rendita d'invalidità sono cambiati in misura tale da determinare un cambiamento significativo delle circostanze che motivano una revisione, il grado di invalidità deve essere rivalutato sulla base di uno stato di fatto stabilito in modo corretto e completo, senza fare riferimento a precedenti valutazioni dell'invalidità (9C_486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.1 con riferimenti). Nel caso in rassegna si giustifica di effettuare di nuovo il calcolo del confronto dei redditi.

E. 4.2.1

Il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata ma il reddito che otterrebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida. Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito conseguito prima del danno alla salute, adeguandolo all'evoluzione dei salari, in quanto esso è in linea di principio il punto di riferimento, in base all'esperienza comune, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita. Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante (DTF 144 I 103 consid. 5.3). Se la perdita del lavoro è dovuta a motivi non legati all'invalidità il valore del salario da valido va determinato sulla base dei valori statistici (sentenza 8C_561/2022 del 4 agosto 2023 consid. 5.3.1 con riferimenti).

E. 4.2.2

Dal conto individuale della cassa di compensazione AVS/AI/IPG emerge che il ricorrente ha cominciato a lavorare in Svizzera a far tempo dal 1990 e dal 1998 era dipendente presso la ditta intestata alla moglie, da cui ha divorziato nell' aprile 2011. La ditta non esiste più da svariati anni. Si giustifica pertanto di far riferimento ai dati statistici della RSS, in quanto per motivi non inerenti al peggioramento dello stato valetudinario, egli non potrebbe in ogni modo più svolgere la sua precedente attività di commerciante di auto usate. Torna di conseguenza applicabile la tabella TA1 della RSS. Segnatamente va considerato il salario mensile lordo (valore centrale) per il ramo specifico economico nel settore privato, in concreto il 45 (commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, livello di competenza 1, sesso maschile).

E. 4.3

Per quanto attiene all'uso dei dati statistici, vanno vagliati i dati più recenti pubblicati al momento della decisione (in casu il 17 novembre 2021) in relazione alla situazione della decorrenza della rendita (DTF 143 V 295 consid. 2.3). Nel caso in rassegna vanno utilizzati i dati di cui alla tabella TA1 della RSS 2018, in quanto quelli della RSS 2020 sono stati pubblicati unicamente nell'agosto 2022.

Il reddito da valido annuale per il 2018 ammonta a fr. 68'380.80, ottenuto considerando un salario mensile lordo di fr. 5'440.-, ramo economico 45-46 (commercio e riparazioni di autoveicoli e motocicli), livello di competenza 1 (attività semplici e ripetitive), settore maschile, riportato su un orario medio di lavoro settimanale di 41.9 ore (ovvero: fr. 5'440.-: 40 x 41.9 x 12). L'importo indicizzato al 2019 (-0.6%) ammonta a fr. 67'970.51, al 2020 (+ 2.1%) ammonta a fr. 69'397.89 e al 2021 a fr. 69'120.29 (- 0.4%).

E. 5.1

In considerazione di quanto già evidenziato in precedenza (cfr. consid. 4.1), si giustifica riesaminare anche il reddito da invalido, da determinare in base ai dati statistici (sul tema cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.2), segnatamente sulla base della RSS 2018, Tabella TA1 (TA1_tirage_skill_level_totale). Il reddito da invalido annuale per il 2018 ammonta a fr. 67'766.67, ottenuto considerando un salario mensile lordo di fr. 5'417, riportato su un orario medio di lavoro settimanale di 41.7 ore (ovvero: fr. 5'417: 40 x 41.7 x 12). L'importo indicizzato al 2019 (+ 0.9%) ammonta a fr. 68'376.57, al 2020 (+ 0.8%) ammonta a fr. 68'923.58 e al 2021 (- 0.2%) ammonta a fr. 68'785.73.

E. 5.2.1

Il reddito da invalido determinato sulla base della RSS può essere ridotto per considerare le particolarità professionali e personali del caso quali il genere e la misura dell'impedimento, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità o il genere di soggiorno e il grado di occupazione, le quali possono, a seconda delle circostanze del caso concreto arrivare al massimo al 25% (DTF 148 V 174 consid. 6.3 e 146 V 16 consid. 4.2). Nel caso di specie l'amministrazione ha ammesso una riduzione massima del 25%, ritenendo una deduzione del 5% per attività leggere e del 20% "per tenere conto degli altri fattori di riduzione", omettendo però di specificare quali fossero. Anzi nello scritto del 2 marzo 2021 l'UAI ha espressamente concluso che non sono date riduzioni per il tasso d'occupazione, per l'età e per gli anni di servizio. Inoltre, le limitazioni della funzionalità, secondo l'UAI, sarebbero già state considerate con la riduzione del rendimento della capacità lavorativa. Ci si può chiedere quali sarebbero gli altri fattori di riduzione sottointesi dall'UAI. La questione - che era in ogni modo ininfluenza sul diritto alla rendita d'invalidità nel contesto delle precedenti domande di rendita poiché il grado d'invalidità era comunque inferiore al 40% - non è stata esaminata dall'autorità giudiziaria precedente. Quest'ultima, in considerazione delle particolarità del caso di specie, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla riduzione del salario da invalido (cfr. sul tema, segnatamente, sull'eccesso positivo e negativo del potere d'apprezzamento DTF 146 V 16 consid. 4.2 e DTF 132 V 393 consid. 3.3). In assenza di un esame di questa riduzione da parte dei primi giudici, è necessario procedere a una nuova analisi.

E. 5.2.2

Nel caso in rassegna, considerate le circostanze del caso concreto, si giustifica unicamente una riduzione del 5% per attività leggere. In effetti, è incontestata una capacità lavorativa residua del 70% da marzo 2018 e del 60% da giugno 2020 (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto; cfr. rapporto finale del SMR del 23 febbraio 2021 e la successiva valutazione delle attività esigibili esistenti sul mercato ad opera del consulente AI del 7 marzo 2021). Ora con una presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (sul tema cfr. sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.4 con riferimenti). La lingua (il ricorrente arrivato in Svizzera nel 1989 e nel frattempo divenuto svizzero e parla italiano), l'età e gli anni di servizio (non erano molti presso la ditta intestata all'ex moglie) non giustificano nessuna riduzione.

E. 5.3

Ne consegue dunque che dal reddito da invalido di cui al consid. 5.1 vanno operate le riduzioni del 30%, rispettivamente da giugno 2020 del 40%, nonché una riduzione supplementare del 5%. Il reddito da invalido da ritenere nel calcolo del raffronto dei redditi per il 2018 ammonta a fr. 45'064.83, a partire dal 1° maggio 2020 a fr. 39'286.44 e per il 2021 a fr. 39'207.86.

E. 6

Dal mese di giugno 2021, ossia dopo il termine annuale di cui all' art. 28 cpv. 1 lett. b LAI , il ricorrente ha diritto a un quarto di rendita d'invalidità (grado d'invalidità del 43%). Tale percentuale scaturisce dalla messa a confronto del reddito da valido per il 2021 di fr. 69'120.29 con quello da invalido di fr. 39'207.86. Per il periodo precedente, quando vi era un'incapacità lavorativa del 30%, non vi è alcun diritto a una rendita d'invalidità, il grado d'invalidità non raggiungendo il 40% (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

E. 7

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, che verserà un importo di fr. 2'800.- quali ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.